

- 2) L'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell'ambito dell'una o dell'altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all'uno o all'altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive.
- 3) Da un lato, l'articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e, dall'altro, l'articolo 1, punto 4, nonché l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un'impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016
GU C 156, del 2.5.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-187/16) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Tipografia di Stato — Produzione di documenti d'identità e di altri documenti ufficiali — Aggiudicazione degli appalti ad un'impresa di diritto privato senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto — Misure specifiche di sicurezza — Tutela degli interessi essenziali degli Stati membri)

(2018/C 166/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár et B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: M. Fruhmann, agente)

Dispositivo

- 1) La Repubblica d'Austria, avendo aggiudicato direttamente all'Österreichische Staatsdruckerei GmbH, senza bando di gara a livello dell'Unione europea, appalti di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, permessi di soggiorno, carte d'identità, patenti di guida in formato carta di credito e libretti di circolazione in formato carta di credito, e avendo mantenuto in vigore disposizioni nazionali che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente detti appalti di servizi a tale società, senza bando di gara a livello dell'Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 8 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 di tale direttiva, nonché dell'articolo 14 e dell'articolo 20 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55 di detta direttiva.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.

- 3) *La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese, nonché quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporta un quinto delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2018 — Industrias Químicas del Vallés, SA / Commissione europea

(Causa C-244/16 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Prodotti fitosanitari — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e istituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione — Inserimento in tale elenco della sostanza attiva metalaxil — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione — Persona individualmente interessata]

(2018/C 166/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, SA (rappresentanti: C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert e I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Galindo Martín e P. Ondrůšek, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Industrias Químicas del Vallés, SA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Deichmann SE / Hauptzollamt Duisburg

(Causa C-256/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Antidumping — Validità di un regolamento diretto ad eseguire una sentenza della Corte che ha dichiarato taluni regolamenti precedenti invalidi — Obbligo di esecuzione — Base giuridica — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 14 — Fissazione degli elementi di riscossione di dazi antidumping da parte degli Stati membri — Ingiunzione di sospensione del rimborso di dazi antidumping da parte delle autorità doganali nazionali — Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi — Articolo 10 — Irretroattività — Codice doganale comunitario — Articolo 221 — Prescrizione — Articolo 236 — Rimborso di dazi non dovuti)

(2018/C 166/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf